

Giud. pace Carinola - 13 aprile 2005 - G.d.p. Tudino.

Circolazione su strada pubblica - tentativo di rapina - danno al pedone - legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 lett. a) - Fondo di garanzia per le vittime della strada - tutela risarcitoria - esclusione.

Non rientra nell'ambito di applicabilità della legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 lett. a) e, quindi, non può essere risarcito dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, il danno dolosamente arrecato ad un pedone da terze persone circolanti su strade pubbliche. Nel caso di specie, infatti, il danno alla persona è stato determinato da un'azione dolosamente provocata da soggetti non identificati e non già dalla circolazione su strada che si configura, invece, quale mera occasione del danno stesso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con atto di citazione ritualmente notificato XXX, evocava all'intestato Ufficio l'odierna convenuta - quale impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., per sentirla condannare al risarcimento del danno alla persona cagionato a seguito dei fatti occorsi in data 25.3.03.

A fondamento della domanda l'attrice deduceva che mentre circolava quale pedone sul Corso Umberto in tenimento del Comune di Mondragone, veniva improvvisamente investita da un'autovettura Fiat Bravo il cui occupante, nel tentativo di sottrarle la borsa, determinava la sua caduta al suolo. All'esito l'attrice riportava lesioni personali ed il veicolo si dava alla fuga, rendendo così impossibile la sua identificazione.

La parte attorea chiedeva pertanto accogliersi la domanda e sentir condannare i convenuti in solido, al pagamento della somma da precisarsi alla stregua delle risultanze istruttorie, con interessi legali, rivalutazione monetaria. Vittoria spese e competenze di giudizio ed onorari di causa

Incardinata la lite, si costituiva l'impresa Generali a mezzo di suo rappresentante, eccependo l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 22 L. 990/69, la carenza di legittimazione attiva e passiva, ed in particolare evidenziava l'improponibilità dell'azione per la mancata previsione di ogni forma di garanzia assicurativa rispetto ai fatti dolosamente provocati.

Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'ascolto di un teste indotto da parte attrice, e con la relativa acquisizione di documentazione medica in ordine alla natura, durata e compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice, infine all'udienza del 8-3-05 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate da tutte le parti costituite, come rassegnate a verbale, concedendo gg. 20 per compare conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE - Preliminarmente occorre affrontare in maniera compiuta la questione della eccepita improponibilità della domanda alla luce della particolarità del fatto assunto in sede di atto introduttivo.

È emerso attraverso l'istruzione probatoria (in particolare attraverso atto di denuncia reso nella quasi immediatezza del fatto da parte della D., il cui contenuto risulta confermato in sede testimoniale) che l'odierna attrice alle ore 18.40 del giorno 25.3.03, nel mentre si trovava a transitare lungo il C.so Umberto del Comune di Mondragone, veniva "scippata" della propria borsa ad opera di un soggetto sconosciuto che, fuoriuscendo da una autovettura rimasta inidentificata, le causava lesioni personali in seguito allo stratonamento ed alla conseguente resistenza provocata dalla vittima per evitare lo spossessamento del bene.

Tali lesioni venivano diagnosticate nella stessa serata (h. 20.45) presso il pronto soccorso del Comune di Mondragone, come risulta dall'allegata certificazione recante la causale "investimento".

Dall'esame delle accertate lesività e dalla concatenazione logica e cronologica degli eventi, si può concludere, senza tema di smentita, che l'azione antiggiuridica dei soggetti inidentificati può essere inquadrata nello schema generale penalistico del reato di rapina, piuttosto che di quello del furto aggravato, dal momento che le lesioni personali che sono derivate all'attrice sono la conseguenza dell'azione violenta degli scippatori, come tali attribuibili a loro carico quanto meno a titolo di dolo eventuale. Per giurisprudenza costante della Suprema Corte infatti si ritiene che l'evento dannoso alla persona sia di fatto la conseguenza dell'azione violenta degli scippatori, seppur astrattamente diretta sulla cosa (nella specie:borsa) in quanto essi agiscono di fatto accettando il rischio che la loro azione possa determinare un danno anche alla persona del soggetto passivo (per l'esplicazione dei criteri di riferimento al dolo eventuale - cfr. *ex multis* Cass. pen. sezioni unite nn. 748-93; 3571-96).

Fatta tale premessa è necessario verificare se tale azione dolosa, caratterizzata in termini di rapina, possa esser oggetto di una qualche tutela risarcitoria ai sensi della generale disciplina di cui alla legge 990 per il fatto di essere avvenuta in seguito alla circolazione su strada pubblica da parte della vittima e se, per tale via, sia consentita una titolarità passiva del convenuto F.G.V.S. per il fatto dell'esser stato il danno provocato da soggetti inidentificati a bordo di autovettura "pirata" (nell'accezione quindi dell'art. 19 lett. a legge 990).

Tale questione, di non agevole definizione, è stata di fatto valutata positivamente in sede di legittimità con un'isolata pronuncia del 17.5.99 n. 4798 la quale, valutando un caso (simile ma non identico) di danno provocato per effetto di un tentativo di rapina, aveva ritenuto individuabile una situazione di tutela in favore del terzo danneggiato per effetto del comportamento doloso causato da terze persone delle quali l'assicuratore deve esser chiamato a rispondere.

La suprema Corte sul punto, giudicando di un caso nel quale il danneggiato, a bordo di ciclomotore, era stato speronato da altro motociclo a fini di rapina, così riportando lesioni, aveva di fatto ritenuto che l'azione prevista dagli artt. 18, 19 legge 990 non fosse altro che una specificazione delle forme di tutela risarcitoria prevista dagli artt. 2043, 2054 Cod. civ. e che, in riferimento alla generale azione da responsabilità per fatto illecito, essa trova adeguata applicazione anche nel caso delle altrui azioni dolose. Quanto all'obiezione mossa dai sostenitori dell'opposta tesi (quanto al chiaro disposto di cui all'art. 1917 Cod. civ., che esclude l'operatività della garanzia assicurativa nel caso di fatti dolosamente provocati) la Corte interpreta tale norma in relazione allo stesso art. 1900 secondo comma Cod. civ. che, viceversa, sembrerebbe garantire adeguata tutela anche per il sinistro cagionato

da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

In tale ambito la Corte di legittimità individua nella normativa prevista *ex lege* 990 uno strumento di tutela generale in favore dei terzi danneggiati che, in taluni casi, prescinde dal contenuto del contratto assicurativo eventualmente stipulato, ed in altri perfino della stessa sussistenza di un contratto.

Portando tali argomentazioni al caso in esame sembrerebbe agevolmente sostenibile la tesi secondo la quale anche i sinistri dolosi troverebbero idonea tutela nell'ambito della previsione normativa in tema di R.C. e nell'ottica di una maggiore valorizzazione della posizione del terzo danneggiato rispetto alle altrui condotte, siano esse caratterizzate in termini di colpa oppure di dolo.

Orbene, rapportando tali principi al caso che ci occupa, questo GDP non può però omettere di osservare alcuni aspetti i quali, valutati nel loro complesso, portano ad escludere l'applicabilità di tali concetti nel caso del danno al pedone. Ed infatti, se la sentenza richiamata parrebbe individuare una posizione di tutela nell'ambito dell'oggettiva disamina dell'incidente (relativo a due veicoli in collisione) che può ritenersi interna alla causa della circolazione, non altrettanto può dirsi nel caso in esame, laddove questo GDP non può non convenire con la difesa del convenuto quanto alle possibili implicazioni in concreto che tale orientamento (seppur di legittimità) possa determinare in concreto nell'ambito della risarcibilità dei danni subiti dal soggetto pedone.

Già l'analisi testuale della norma richiamata ai fini della risarcibilità (l'art. 19 lettera A testualmente recita: "... è costituito un fondo di garanzia ... per il risarcimento ... nei casi in cui... il sinistro sia stato cagionato da un veicolo ... non identificato ... ") consente di affermare che tale norma non può applicarsi nei casi in cui i danni siano determinati non già da un veicolo ma dalla violenza nella sottrazione da parte degli ignoti autori della rapina.

D'altra parte, riportare ogni danno fisico subito dal terzo nell'alveo generale del "danno da circolazione", senza minimamente indagare sul substrato soggettivo di colui che tale danno abbia provocato, significherebbe di fatto allargare smisuratamente la soglia di risarcibilità dei fatti umani, giungendo a conseguenze paradossali che certamente lo stesso legislatore ha inteso evitare con l'introduzione della legge sull'assicurazione obbligatoria. Proprio per venire al caso che ci occupa, non vi è dubbio che la sig.ra X. si trovasse nell'occorso quale pedone sulla pubblica via e che abbia riportato in tale situazione un danno alla persona, ma non vi è chi non veda che tale circolazione non sia stata altro che una mera occasione del danno e che la causa di esso debba invece ricercarsi nell'azione dolosamente provocata dai terzi soggetti inidentificati. Opinando diversamente, si dovrebbe giungere alla conclusione che ogni fatto penalmente rilevante avvenuto (come nella quasi totalità dei casi) su strade pubbliche destinate alla circolazione di cose e persone possa esser oggetto di risarcimento *ex lege* 990. E quindi, facendo un esempio forse grossolano ma che rende l'idea del concetto, un'azione penalmente rilevante in termini di tentato omicidio per ragioni di vendetta personale e/o trasversale oppure di criminalità organizzata (si pensi al caso in cui l'autore del fatto, esplodendo colpi d'arma dall'interno di un autoveicolo, cagioni lesioni personali alla vittima posta sulla strada, riuscendo subito dopo a fuggire in maniera da risultare inidentificato) potrebbe determinare un automatico risarcimento a carico dell'impresa gerente il

F.G.V.S. sul presupposto dell'esistenza di un danno da circolazione dolosamente subito dal passante!

Occorre pertanto affermare il principio secondo il quale il danno dolosamente provocato da terze persone nei confronti di soggetti circolanti su strade pubbliche sia di fatto sottratto alla tutela risarcitoria prevista dal legislatore all'art. 19 let. A legge 990.

Si deve pertanto accogliere l'eccezione preliminare mossa da parte convenuta e per l'effetto si deve dichiarare in questa sede l'improponibilità della domanda avanzata dall'attrice D. Rosa.

Atteso l'incerto orientamento di merito e di legittimità che accompagna la materia appare opportuno derogare alla regola della soccombenza, così disponendo la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M. Il G.d.p., letti gli art. 1917, 2043, 2054 Cod. civ. e gli artt. 18,19 legge 990-69 dichiara l'improponibilità della domanda proposta da XXX c. Generali n.q. di F.G.V.S. e per l'effetto compensa le spese di lite.